IPSOA Quotidiano

VII FORUM TAX- 24 GENNAIO 2018 ORE 07:07

# Contraddittorio nell'accertamento tributario e fiscalità internazionale: cosa cambia

*Francesca Pecorari - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners*

L'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, i riflessi che può avere nell'ambito dell'attività di contrasto alle fattispecie di evasione fiscale internazionale e gli ultimi sviluppi nel campo della fiscalità internazionale sono stati al centro del dibattito nel corso del VII Forum Tax, svoltosi a Milano il 23 gennaio 2018. Oggetto di analisi, è stata, inoltre, la rilevante novità prevista dalla legge di Bilancio 2018 con l'introduzione della web tax, chesi inserisce nel più ampio dibattito internazionale ed europeo diretto a creare una modernizzazione dei criteri impositivi della digital economy. Quali sono gli scenari futuri?

Nel corso della tavola rotonda del VII Forum Tax 2018 coordinata dal Prof. **Alberto Marcheselli**, oggetto di approfondimento è stato il tema relativo all'**obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale** e i riflessi che tale questione può avere nell'ambito dell'attività di contrasto alle fattispecie di **evasione internazionale** che si produrrà con la progressiva implementazione delle raccomandazioni elaborate nell'ambito delle Azioni BEPS.

Il principio del contraddittorio endoprocedimentale prevede che l'Amministrazione finanziaria sia tenuta, ogni qual volta si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente ed anche in assenza di specifica norma che per quel provvedimento lo sancisca, ad attivare con l'interessato il contraddittorio preventivo, pena l'invalidità dell'atto.

Sulla questione era intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite la quale, nella sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, aveva escluso l'esistenza di tale principio generale con la conseguenza che l'obbligatorietà di attivazione del contraddittorio preventivo opera:

- nelle sole ipotesi in cui le norme nazionali lo prevedano, come, ad esempio, in materia di abuso del diritto;

- per quanto riguarda i **tributi armonizzati**, in quanto il principio in esame risulta codificato nell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Per i **tributi non armonizzati**, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi in cui tale obbligo sia previsto da specifica norma di legge.

**Leggi anche** Contraddittorio preventivo tra giurisprudenza e prassi amministrativa

Se da una parte, l'orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità **esclude l'esistenza di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale** al di fuori dei **casi previsti dalla legge**, dall'altro lato, la prassi amministrativa evidenzia l'importanza del confronto e del dialogo con il contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento tributario.

Si tratta di un tema di significativa rilevanza, rispetto al quale il Comandante Generale della Guardia di Finanza **Giorgio Toschi** ha fornito importanti spunti di riflessione.

**Leggi anche** Toschi: la collaborazione Fisco-contribuenti e il contrasto alle frodi migliorano la lotta all'evasione

Al riguardo, è stato evidenziato come la **circolare n. 1/2018** della Guardia di Finanza sia stata emanata con l'obiettivo di:

- rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale internazionale;

- consolidare le misure per garantire la cooperazione con i contribuenti;

- garantire un'efficace tutela del contribuente e l'attuazione del principio del giusto procedimento mediante la previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.

La tavola rotonda ha costituito l'occasione per affrontare la tematica, di rilievo internazionale, concernente la **tassazione dell'economia digitale**, che si inserisce nel più ampio contesto delle misure elaborate a livello internazionale dall'OCSE nell'ambito del Progetto BEPS di contrasto all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva delle imprese multinazionali che operano nel web, con specifico riguardo all'Action 1.

**Leggi anche** L'incerta corsa alla tassazione dell'economia digitale

Ci si riferisce, in particolare, all'introduzione ad opera della **legge di Bilancio 2018** della **web tax**, vale a dire un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi da chiunque rese, tramite mezzi elettronici, nei confronti dei soggetti residenti in Italia.

L'aliquota d'imposta è fissata in misura **pari al 3%**, ed è applicabile sul valore della singola prestazione, intendendo come tale il corrispettivo dovuto per la stessa al netto dell'IVA.

Anche in ambito europeo, la Commissione ha sottolineato che la prima sfida consiste nel riformare il quadro fiscale internazionale, che è stato concepito all'inizio del ventesimo secolo e non è più in linea con la realtà odierna.

Il principio alla base della tassazione delle imprese è che **i profitti** dovrebbero essere **tassati nel luogo in cui viene creato il valore**.

Tuttavia, in un mondo digitalizzato non è sempre chiaro quale sia il valore, come misurarlo e dove venga creato.

Un'**impostazione globale** in materia di tassazione dell'economia digitale è **necessaria** per giungere ad una tassazione più equa ed efficace e per favorire la crescita e la competitività e grazie al mercato unico digitale.

Risulta dunque necessario mantenere condizioni di concorrenza eque affinché tutte le imprese paghino la loro giusta parte di tasse, che siano piccole o grandi, più o meno digitali.

Occorre dunque garantire che il sistema di tassazione delle imprese tenga il passo ad un'economia digitale in costante crescita affinché queste siano tassate nel luogo in cui hanno una **presenza digitale significativa**.

Il tema della creazione del valore assume rilievo primario anche per ciò che concerne la disciplina del **transfer pricing** in quanto l'approfondita conoscenza delle diverse fasi in cui si articola la value chain dell'impresa multinazionale rappresenta il punto di partenza fondamentale di un corretto studio della politica dei prezzi di trasferimento.

**Leggi anche** Transfer pricing: le ultime novità

In ambito internazionale tra le aree di intervento più delicate vi è quella relativa al transfer pricing, in relazione al quale le Actions 8-10 Final Reports hanno l'obiettivo di assicurare che le regole sulla determinazione dei prezzi di trasferimento permettano la determinazione di un'adeguata allocazione e tassazione dei profitti, in linea con le attività economiche che li hanno generati.

Il Forum Tax ha costituito l'occasione per discutere anche delle cd. **frodi IVA** e delle strategie difensive attivabili dal contribuente.

In particolare, ci si è soffermati sul concetto di fattura falsa a cui risultano riconducibili le due

seguenti ipotesi:

- fattura oggettivamente inesistente;

- fattura soggettivamente inesistente.

La questione più dibattuta sul tema riguarda la **ripartizione dell'onere della prova** con specifico riguardo ai casi di contestazioni di fattura soggettivamente inesistente.

**Leggi anche**

- Frodi IVA: come provare la buona fede

- Frodi IVA: come difendersi dalle contestazioni del Fisco

L'Amministrazione ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, l'interposizione fittizia del cedente, mentre spetta al contribuente dimostrare la buona fede, vale a dire l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale ingenerato dalla condotta del cedente.

Il contribuente è tenuto ad adottare una serie di **misure preventive** dalle quali emerge che egli non poteva sapere in alcun modo di intrattenere rapporti con un soggetto coinvolto in una frode in modo tale da poter dimostrare la propria buona fede in ipotesi di contestazioni.

Tra questi, si fa riferimento:

- alle visure camerali o a ricerche in internet che consentano di riscontrare che l'impresa sia effettivamente operativa;

- alla corrispondenza tramite mail dalla quale emerge che il cedente è un soggetto effettivamente riconducibile alla società emittente le fatture;

- alla determinazione dei prezzi; nel caso di divergenze eccessive rispetto alla media del mercato, il contribuente potrebbe sospettare della regolarità dell'operazione posta in essere.

Wolters Kluwer

Copyright © - Riproduzione riservata